

Pubblicato il 13/04/2017

N. 00155/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00187/2017 REG.RIC.
N. 00244/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

Comprensorio Alpino Ca To 2 (n. 187/2017) e Comprensori Alpini Ca To 2 e Ca To 3 (n. 244/2017), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

Comune di Salbertrand, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giulio Tablino, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Carena,
con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Rosta 13;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto ad entrambi i ricorsi:

- della determinazione del Dirigente del Settore conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Regione Piemonte 16.1.2017 n. 29 con cui è stata rilasciata al signor Giulio Tablino la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Salbertrand";
- della deliberazione della Giunta comunale di Salbertrand 12.12.2016 n. 43 pubblicata in data 16.12.2016 recante l'approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Salbertrand ed il signor Giulio Tablino per il conferimento dell'utilizzo venatorio dei terreni comunali al fine dell'istituzione di un'azienda faunistico venatoria;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Giulio Tablino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti delle cause;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa

Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto preliminarmente di disporre la riunione dei giudizi sui ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;

Ritenuto, ad un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare, che i ricorsi paiano assistiti dal prescritto *fumus boni iuris* con particolare riferimento alla circostanza che i “criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche-venatorie” prescrivono che la domanda volta alla istituzione dell’azienda “deve essere corredata dei seguenti documenti...” dichiarazione attestante .. “il possesso delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all’elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni ai fini dell’esercizio venatorio all’A.F.V.”;

rilevato che pacificamente circa l’80% dei terreni che interessano l’azienda in contestazione è di proprietà comunale;

rilevato che è pacifico che, al momento del rilascio della concessione (gennaio 2017), ed ancor prima della domanda, l’istante non era in possesso di alcuna concessione relativamente ai terreni di proprietà comunale, costituenti la maggior parte del territorio dell’AFV;

rilevato che, contrariamente a quanto assunto da parte controinteressata, la concessione di beni pubblici non costituisce atto politico ma atto di gestione che, previa indicazione del Consiglio Comunale, spetta all’apparato amministrativo in definitiva disporre e che presuppone il rispetto di minimali criteri di evidenza pubblica;

rilevato che solo in data odierna parte resistente e controinteressata hanno chiesto di poter produrre (tardivamente e comunque a circa tre

mesi dal rilascio della concessione) delibera di Consiglio Comunale che approverebbe uno schema di convenzione;

ritenuto che, ferma l'eccezione di tardività della produzione - allo stato - mossa da parte ricorrente, in ogni caso, la delibera è intervenuta ben dopo la presentazione della domanda e non potrebbe supplire la sottoscrizione della convenzione, pure richiesta dai criteri citati; neppure risulta allegato che principi di evidenza pubblica siano stati rispettati nell'assegnazione delle aree;

ritenuto poi opportuno, ai fini della decisione di merito, che le parti meglio chiariscano i criteri di calcolo utilizzati per individuare le superfici interessate dall'AVF ed in particolare la discrasia riscontrabile a p. 1 e 2 dell'istanza depositata in data 19.12.2016 dal sig. Tablino, ove la superficie dell'AVF viene dapprima individuata in 1590,28 ettari catastali e quindi in 1485,61 ettari;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, con compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), previa riunione dei giudizi sui ricorsi in epigrafe, accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito dei ricorsi l'udienza pubblica del 4.10.2017;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 aprile

2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Malanetto

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO